



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) ROSSI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANDREA TUCCI

Seduta del 10/12/2020

FATTO

Il ricorrente, cointestatario di un buono fruttifero postale ordinario di £ 5.000.000, emesso il 27/09/1988 e appartenente alla serie "Q/P", riferisce di aver riscosso il titolo in data 18/11/2019 per un importo complessivo di € 27.934,89.

Al riguardo, si duole del fatto che il buono rechi *"sia la stampigliatura relativa alla serie P, sia quella della serie Q, rendendo, di fatto, impossibile comprendere quali fossero i tassi applicati."*

Evidenzia, inoltre, che per il periodo compreso tra il 21° ed il 30° anno non sono stati apposti timbri modificativi restando, quindi, valida l'originaria dicitura.

Tanto premesso, il ricorrente chiede *"che vengano riconosciuti e liquidati gli interessi in conformità a quanto originariamente previsto e riportato sul medesimo titolo riconoscendomi ulteriori interessi come previsto dalla tabella originaria"*.

L'intermediario non si è costituito.

In sede di riscontro al reclamo, chiedeva l'inoltro di una copia del titolo, per svolgere un più approfondito esame.

DIRITTO

La questione sottoposta all'esame del collegio ha ad oggetto l'accertamento delle condizioni di rimborso, per il periodo compreso dal 1° al 30° anno, di un buono fruttifero



della serie Q, emesso successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986 e rilasciato su modulo cartaceo riportante sul fronte la serie "O" sbarrata e due timbri, uno indicante la serie "P" e uno la serie "Q/P".

Il ricorrente censura la condotta dell'intermediario, ritenendo che l'apposizione di due timbri abbia reso, di fatto, impossibile comprendere il regime dei tassi applicabili.

Il ricorrente contesta, inoltre, il mancato pagamento, dal 21° al 30° anno, del rendimento previsto dalle condizioni stampigliate sul retro del titolo.

Tanto premesso, osserva il Collegio che, sul retro del buono in questione, la tabella stampata presenta i tassi di rendimento della serie O; inoltre, vi sono due timbri; in particolare, il primo (riquadro blu) riporta i tassi di rendimento della serie P/O, mentre un secondo timbro (riquadro rosso), riporta i tassi di rendimento della serie Q.

L'intermediario ha applicato il D.M. del Tesoro 16 giugno 1984, il cui art. 5 disponeva che "sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera «P», che verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie «O» emessi dagli uffici postali dal 1° luglio 1984 in poi. Su questi ultimi, verranno apposti, a cura degli uffici postali, due bolli: uno sulla parte anteriore, con la dicitura «Serie P/O», l'altro, sul retro, recante la misura dei nuovi tassi". Successivamente, il D. M. del Tesoro 13 giugno 1986 ha previsto (art. 5) che "sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi".

In proposito, l'orientamento consolidato di questo Arbitro è nel senso di riconoscere la legittimità della modifica dei tassi di rendimento dei titoli emessi successivamente al D.M. del Ministero del Tesoro del 13/06/1986, purché risultino apposti, sia sul fronte che sul retro, le informazioni (serie e rendimenti) della nuova serie di appartenenza dei buoni, anche se rilasciati dall'intermediario su moduli originariamente appartenenti alle precedenti serie di emissione. In caso di sovrapposizione di timbrature, sono, comunque, applicabili le condizioni della serie Q, con conseguente affermazione della correttezza dell'operato dell'intermediario almeno con riferimento ai rendimenti applicati dal 1° al 20° anno (cfr., tra le tante, Collegio di Bari, decisione n. 8831/20).

Senonché, nel caso di specie, nessuno dei due timbri apposti dispone alcunché con riguardo al rendimento previsto dal 21° al 30° anno.

Sul punto, l'orientamento maggioritario di questo Arbitro, da ultimo, confermato dal Collegio di Coordinamento, con decisione n. 6142/20, accoglie, con riferimento ai rendimenti successivi al 20° anno, la soluzione più favorevole al cliente, nel senso che l'apposizione del timbro sostituirebbe solamente la regolamentazione degli interessi dal primo al ventesimo anno, con ciò ingenerando nel ricorrente l'affidamento in ordine all'applicabilità delle condizioni di rimborso originariamente previste sul retro del titolo per il periodo successivo (Collegio di Bari, decisione n. 7986/2020; Collegio di Bari, decisione n. 5014/19).

Per le suesposte ragioni, ritiene il Collegio che il ricorrente abbia diritto al rimborso del buono fruttifero postale di cui trattasi, relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, in conformità con le condizioni originariamente risultanti dal titolo stesso. L'intermediario dovrà procedere alla relativa quantificazione.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda al rimborso del buono fruttifero postale di cui trattasi, relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, applicando le condizioni originariamente risultanti dal titolo stesso.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS